

Camera dei Deputati

**Legislatura 15
ATTO CAMERA**

Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/00528
presentata da **PIRO FRANCESCO** il **12/07/2006** nella seduta numero **24**

Stato iter : **CONCLUSO**

Ministero destinatario :
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Delegato a rispondere : **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** , data delega **12/07/2006**

Attuale Delegato a rispondere :
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE , data delega **17/10/2006**

Partecipanti alle fasi dell'iter :

NOMINATIVO	GRUPPO oppure MINISTERO/CARICA	DATA evento
RISPOSTA GOVERNO		
BASTICO MARIANGELA	VICE MINISTRO, PUBBLICA ISTRUZIONE	17/10/2006

Fasi dell'iter e data di svolgimento :
MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 17/10/2006
RISPOSTA PUBBLICATA IL 17/10/2006
CONCLUSO IL 17/10/2006

Termini di classificazione dell'atto secondo lo standard Teseo :

CONCETTUALE :

GIUDIZI DI COSTITUZIONALITA', HANDICAPPATI, PRESIDI E VICE PRESIDI, RISERVA DI POSTI, SVILUPPO DI CARRIERA

SIGLA O DENOMINAZIONE :

DECRETO LEGGE 2004 0136, L 1999 0068, L 2004 0186, L 2005 0043

TESTO ATTO

Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-00528

presentata da

FRANCESCO PIRO

mercoledì 12 luglio 2006 nella seduta n.024

PIRO. - Al Ministro dell'istruzione. - Per sapere - premesso che:

con riferimento alle procedure concorsuali relative al reclutamento dei dirigenti scolastici e al conferimento degli incarichi di presidenza, la Corte costituzionale - con sentenza n. 190 del 2006 - ha dichiarato illegittimo l'articolo 8-bis del decreto-legge n. 136 del 2004, convertito, con modificazioni, nella legge 27 luglio 2004, relativo all'applicazione delle riserve di posti previste dalla legge n. 68 del 1999;

l'articolo 8-bis della legge sopra citata, secondo il giudizio della Corte, accordava una riserva di posti anche agli inabili già nella condizione di occupati, assicurando loro un indebito diritto nella progressione di carriera e alterando, in tal modo, l'equilibrio tra due interessi pubblici da contemperare, quello che riguarda l'eguaglianza e il buon andamento degli uffici pubblici e quello che attiene alla tutela dei disabili. Tale tutela, infatti, deve essere accordata soltanto quando si tratti di favorire l'accesso dei disabili agli uffici pubblici, ossia quando versino in stato di disoccupazione, ma non nei casi in cui si tratti di assicurare la progressione in carriera dei dipendenti, disabili o normodotati;

sebbene gli effetti demolitori della sentenza non riguardino gli atti già compiuti prima del disposto della Corte - in aderenza ad un costante orientamento giurisprudenziale, secondo il quale l'efficacia retroattiva delle sentenze di incostituzionalità ha come limite le situazioni giuridiche che hanno già prodotto effetti definitivi - le conseguenze dell'applicazione del disposto costituzionale riguardano numerosi profili e posizioni, tutt'altro che chiariti e risolti;

le recenti note e circolari emanate dal ministero della pubblica istruzione, sull'applicazione della sentenza n. 190 del 2006, mettono in luce alcune prime indicazioni che, tuttavia, necessitano di un loro completamento, tra cui: a) l'invito a presentare domanda anche a coloro che non hanno potuto conseguire l'incarico di presidenza nel corrente anno scolastico per effetto dell'applicazione, in favore degli altri aspiranti, della riserva in esame; b) sarebbero tutelati soltanto coloro che essendo danneggiati dalla legge hanno presentato ricorso, solo ad essi andrebbe riconosciuta la conferma dell'incarico anche se non è chiaro se abbiano anche la possibilità di accedere al concorso riservato (in base alla legge n. 43 del 2005); c) non risulta chiaro se tra gli effetti della pronuncia della Corte, già determinatisi con la conclusione della procedura per il conferimento degli incarichi per l'anno scolastico 2005-2006, siano anche inclusi i riservisti che hanno già svolto un anno di incarico di presidenza, e se costoro possano partecipare al corso-concorso, sulla base dell'articolo 1-sexies della legge n. 43 del 2005, concernente i posti vacanti degli incarichi di presidenza;

si sta producendo una situazione di confusione e di stallo in ordine alle conseguenze della sopracitata sentenza, al concorso riservato e alle tutele differenziate di coloro che sono stati «beneficiari» o danneggiati dalla legge n. 186 del 2004;

la complessità sopra descritta, inoltre, si sta traducendo in situazioni estremamente variegate anche a livello regionale, in relazione al concorso ordinario per il reclutamento dei dirigenti scolastici, per le questioni attinenti alle ammissioni e al relativo periodo di formazione, a seguito di ordinanze dei Tar e di indicazioni delle Direzioni regionali che stanno operando in direzioni completamente opposte -:

se non intenda opportuno fornire indicazioni e orientamenti circa gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità di cui alla succitata sentenza, in relazione sia alla conferma degli incarichi di presidenza che alle procedure concorsuali in atto per posti di dirigente scolastico, affinché vi sia omogeneità di comportamento amministrativo in tutto il Paese.(4-00528)

RISPOSTA ATTO

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata martedì 17 ottobre 2006

nell'allegato B della seduta n. 053

All'Interrogazione 4-00528 presentata da

PIRO

Risposta. - Nell'interrogazione parlamentare in esame, l'interrogante chiede che siano fornite dal ministero indicazioni e orientamenti circa gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale 3-11 maggio 2006, n. 190, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8-bis del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 - recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186 - nella parte in cui ha disposto l'applicazione della normativa sulle riserve di posti a favore delle categorie svantaggiate, previste dalla legge n. 68 del 1999, anche alle procedure per il reclutamento dei dirigenti scolastici, ivi comprese quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza.

Come è noto, il ministero, appena è venuto a conoscenza della suddetta sentenza della Corte Costituzionale, si è attivato per esaminare compiutamente le possibili conseguenze nonché le difficoltà delle problematiche ingenerate dall'applicazione della sentenza medesima.

Proprio al fine richiamato nella interrogazione - l'omogeneità di comportamento amministrativo in tutto il Paese - il ministero ha diramato agli uffici scolastici regionali la nota n. 720 del 15 giugno 2006; in questa nota sono state fornite indicazioni in relazione alle situazioni ivi ipotizzate, tenendo conto che, per costante orientamento giurisprudenziale, l'efficacia retroattiva delle sentenze di incostituzionalità ha come limite le situazioni giuridiche che hanno già prodotto effetti definitivi.

Si ritiene utile riportare di seguito quanto indicato nella suddetta nota ministeriale in relazione alle situazioni ipotizzate:

1. Docenti che hanno svolto l'incarico di presidenza usufruendo della riserva di posti, la cui nomina è stata oggetto di ricorso dei contro interessati: la posizione di questi docenti nella graduatoria del 2005-2006 dovrebbe essere rivista alla luce della sentenza della Corte Costituzionale e, nel caso venga accertato che non avrebbero avuto diritto ad ottenere l'incarico, la conferma dell'incarico per il 2006-2007 non può operare nei loro confronti. Diversamente, qualora venga accertato che i docenti in questione avrebbero comunque avuto diritto all'incarico nel 2005-2006, la conferma per il 2006-2007 può legittimamente operare.
2. Ricorrenti avverso il conferimento degli incarichi ai docenti riservatari: qualora la revisione delle posizioni di graduatoria confermi il loro diritto all'incarico per il 2005-2006, nei loro confronti è ipotizzabile la conferma dell'incarico per il 2006-2007, tenuto conto del presumibile esito favorevole dei ricorsi.
3. Docenti che hanno usufruito della riserva per ottenere l'incarico di presidenza nel 2005-2006, ma nei cui confronti non è stato proposto ricorso dai contro interessati: anche per questa categoria, ad avviso di questo Ufficio, dovrebbe operare la procedura di cui al precedente punto 1 e, di

conseguenza, la conferma dell'incarico per il 2006-2007 non dovrebbe essere automaticamente disposta per il semplice fatto di aver svolto l'incarico, ma solo nel caso sia accertato che essi avrebbero comunque avuto diritto all'incarico anche senza il beneficio della riserva di posti.

4. Docenti che non hanno ottenuto l'incarico di presidenza per il 2005-2006 e che non hanno prodotto ricorso avverso le nomine conferite ai docenti riservatari: nei confronti di tale categoria, ad avviso di questo Ufficio, non può riconoscersi alcun diritto per quanto riguarda le conferme degli incarichi per il 2006-2007 sulla base della sentenza della Corte Costituzionale, in quanto essi, avendo fatto acquiescenza alle nomine, ormai definitive, conferite nel 2005-2006 applicando l'articolo 8-bis, non hanno maturato alcuna legittima aspettativa ed inoltre non hanno svolto nel 2005-2006 l'incarico che la legge richiede espressamente per poterne ottenere la conferma nel 2006-2007.

Successivamente, con nota n. 121 del 14 luglio 2006, parimenti indirizzata agli Uffici scolastici regionali, il ministero ha ritenuto opportuno rimettere alla valutazione degli stessi uffici la possibilità di coprire eventuali posti rimasti disponibili, in via residuale ed in una fase successiva alle procedure di conferma degli aventi diritto, con coloro che avrebbero titolo giuridico al conferimento dell'incarico qualora non fosse stata vigente nell'anno 2005/2006 la legge poi dichiarata incostituzionale e con coloro che sulla base della predetta legge hanno comunque svolto l'incarico nello stesso anno scolastico. Quanto sopra in considerazione del prevalente interesse pubblico alla copertura dei posti vacanti con personale che possa dedicarsi a tempo pieno allo svolgimento delle funzioni dirigenziali e previo accertamento dell'assenza di controinteressati.

Per quanto riguarda il concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, le posizioni degli aspiranti al concorso stesso saranno tutte esaminate e valutate alla luce della sentenza della Corte Costituzionale in argomento e, quindi, le procedure attuate a livello regionale dai competenti Uffici scolastici regionali si svolgeranno sulla base di criteri uniformi e generalizzati su tutto il territorio nazionale, in applicazione del principio della par condicio.

Il Viceministro della pubblica istruzione: Mariangela Bastico.